

517/77

RIPARTIAMO DA QUI



Norme sulla valutazione degli alunni

e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

TITOLO I Scuola elementare

Art. 1.

A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'**esame di licenza** mediante prove scritte e colloquio. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per ogni ciclo avviene per **scrutinio**.

L'insegnante o gli insegnanti di classe **possono non ammettere** l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo **soltanto in casi eccezionali** su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Art. 2.

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere **attività scolastiche integrative** organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di **classi diverse** anche allo scopo di realizzare **interventi individualizzati in relazione alle esigenze** dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Devono inoltre essere assicurati la **necessaria integrazione specialistica**, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il **piano delle attività** di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene **periodicamente verificato e aggiornato** dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Norme sulla valutazione degli alunni

e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Art. 3.

Sono aboliti nella scuola elementare gli **esami di riparazione e quelli di seconda sessione**.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Norme sulla valutazione degli alunni

e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Art. 4.

L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una **scheda personale dell'alunno** contenente le **notizie** sul medesimo e sulla sua **partecipazione alla vita della scuola** nonché le **osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti**. **Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione**, il cui contenuto **viene illustrato ai genitori** dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle **iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno** ai sensi dell'articolo 2.

Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la **formulazione del giudizio finale** di **idoneità per il passaggio** dell'alunno alla classe successiva.

La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Nell'attestato il giudizio finale consterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.

Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, numero 1189, sono abrogate.

Norme sulla valutazione degli alunni

e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Art. 5.

Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica qualora siano **previste forme alternative all'uso del libro di testo** è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

Norme sulla valutazione degli alunni

e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

TITOLO II Scuola media

Art. 7.

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può **comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.**

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

Norme sulla valutazione degli alunni

e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Art. 8.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del **doposcuola**, della **prescuola** e dell'**interscuola**.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Norme sulla valutazione degli alunni

e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Art. 9.

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una **scheda personale dell'alunno** contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline. Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione. Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i **giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno**, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7... Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle **capacità** e alle **attitudini** dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, numero 9. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

